

ASSOCIAZIONE METAL DETECTOR INTERNATIONAL



ASSOCIAZIONE METAL DETECTOR INTERNATIONAL

MD INTERNATIONAL

MDI

STATUTO

Allegato A)

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E DI

PROMOZIONE SOCIALE

"Metal Detector International"

"MD International"

"MDI"

COSTITUZIONE E SCOPI

Articolo 1) E' costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica e di

Promozione Sociale

"Metal Detector International"

"MD INTERNATIONAL"

"MDI"

Con sede in Viano (RE) alla Via Bernaga n°4/1; essa è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia. La denominazione "Metal detector International", l'acronimo "MDI" o "MD International", oltre che il logo di "MDI", sono di esclusiva titolarità dell'Associazione e potranno essere utilizzati esclusivamente dall'Associazione medesima. Potrà essere concesso l'utilizzo della denominazione ovvero dell'acronimo ovvero del logo in favore di terzi solo dopo valutazione e approvazione da parte del Consiglio Direttivo. In forza di specifica delibera del Consiglio Direttivo, possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere trasferita sia la sede legale sia quella operativa (anche principale).

Articolo 2) Definizione e attività e scopi:

2.1 Ha lo scopo di sviluppare, promuovere, coordinare iniziative per rispondere ai bisogni di attività motoria-sportiva dilettantistica di tutti, uomini e donne di ogni età, condizione sociale e nazionalità, con una attenzione particolare ai lavoratori, alle persone più esposte a rischi di emarginazione fisica e sociale ed alle loro famiglie. Per la crescita umana e sociale dei propri soci, l'associazione può promuovere e gestire attività culturali ricreative, educative e formative, compresa l'attività didattica per l'avvio e il perfezionamento dell'attività dilettantistica. Per "Metal detecting Responsabile" è l'attività amatoriale di ricerca con l'ausilio del metal detector (denominato anche "cerca metalli"), svolta in pieno ossequio rispetto delle norme vigenti e può essere considerata sia come attività sportiva, sia come attività ecologico-ambientale, sia come attività a fini socio-culturali.

2.1/a Sviluppa il proprio compito educativo favorendo un'esperienza comunitaria rivolta alla maturazione delle personalità.

2.1/b Si impegna a rispettare ed osservare lo statuto e il Regolamento dell'Ente di promozione Sportiva e/o delle Discipline Associate e Federazioni attività delle stesse;

2.1/c Si impegna ad esercitare con lealtà le sue attività osservando i principi e le norme sportive al fine di salvaguardare la funzione educativa, popolare sociale e culturale dello sport.

2.2 L'associazione sportiva non ha finalità di lucro, è ispirata a principi di democrazia e di pari opportunità di tutti gli associati e opera nel quadro delle leggi a carattere nazionale e regionale sull'associazionismo sportivo, collaborando con altre esperienze sportive, forze sociali ed istituzionali per migliorare le leggi, le normative e gli interventi pubblici in materia di sport.

2.3 L'associazione accetta di conformarsi alle norme e alle direttive dell'Ente di promozione Sportiva e/o delle Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Associate riconosciute dal CONI a cui intenderà affiliarsi.

2.4 Per Detectorista s'intende l'associato che pratica l'attività del metal detecting nel rispetto delle leggi vigenti e delle normative regolamentari dell'Associazione, espressamente sollevando quest'ultima, al tempo dell'adesione, da ogni responsabilità conseguente a condotte personali non conformi alla legge.

2.5 Per "Metal detecting Responsabile" è l'attività amatoriale e competitiva di ricerca con l'ausilio del metal detector (denominato anche cerca metalli), svolta in pieno ossequio delle norme vigenti e può essere considerata sia come attività sportiva, sia come attività ecologico-ambientale, sia come attività socio-culturali.

Articolo 3) L'associazione MDI può svolgere attività ricreative, culturali e sportive, ivi comprese discipline ed attività di carattere educativo, pedagogico o di promozione sociale, oltre che attività propedeutiche e/o collegate, sempre a fortiori rispettando i dettami delle leggi e dei regolamenti di riferimento. La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 4) Compiti dell'Associazione:

4.1 Sono compiti dell'Associazione:

- a) istituire una disciplina complementare dell'orienting con l'ausilio del cercametalli, utilizzando le regole e regolamenti
- b) associare (federare) anche collettivi) che praticano il metal detecting "responsabile";

- c) difendere i buoni principi alla base dell'attività del metal detecting "responsabile";
- d) svolgere attività di promozione sociale;
- e) entro i limiti di legge, salvaguardare e tutelare i beni culturali nazionali e/o internazionali;
- f) riunire privati cittadini, associazioni e club di metal detecting al fine di consolidare il valore sociale dell'attività del metal detecting "responsabile" ed anche assumendo funzioni di rappresentanza dei dectetoristi;
- g) diffondere l'attività del metal detecting "responsabile", anche quale attività sportiva, socio-culturale ed ecologica - ambientale;
- h) organizzare e partecipare a gare di metal detecting tra soci e tesserati, ed anche coinvolgendo terzi interessati (siano essi privati od Associazioni/Club nazionali od internazionali), nonché promuovere e realizzare attività ludico-ricreative per rafforzare lo spirito e la coesione tra i propri soci e tesserati, oltre che con tutti gli appassionati che praticano l'attività del metal detecting;
- i) attuare i più utili percorsi didattici per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento, proprio avuto riguardo alla menzionata attività del metal detecting, con l'intento e il fine di assicurare piena consapevolezza delle sue peculiarità e del quadro normativo nazionale ed internazionale di riferimento;
- l) promuovere ed attuare apposite iniziative (corsi, stage, riunioni, etc...) - anche editoriali - per la conoscenza e la diffusione degli aspetti sociali, culturali e sportivi connaturati al metal detecting "responsabile";

m) cooperare con le Istituzioni per la tutela e la salvaguardia del patrimonio culturale del Paese o in qualsiasi altro settore ove il metal detector possa trovare impiego o utilità, anche tramite la strutturazione di corsi di formazione di operatori, specie per la salvaguardia degli aspetti di natura ecologico-ambientale.

4.2 L'Associazione, promuove ed incoraggia attività (sia teoriche che pratiche) tanto di gruppo quanto individuali ed opera nell'ambito del territorio nazionale, nei Paesi dell'Unione Europea e nel mondo.

4.3 L'Associazione può:

a) aderire a tutte quelle organizzazioni, Federazioni/Associazioni nazionali ed internazionali; ed attività nazionali ed internazionali che perseguono analoghe e similari finalità;

b) avvalersi dei benefici fiscali previsti dalla normativa di riferimento ed in particolare dall'art. 148 del D.P.R. 22.12.1986 n. 917;

c) stipulare convenzioni con Enti o Associazioni che perseguano finalità sportive, ricreative e culturali specie al fine di regolamentare attività di comune interesse;

d) stipulare convenzioni con terzi a favore dell'associazione e dei propri Soci;

e) attuare, in via esclusivamente strumentale e mai prevalente, tutte le attività connesse e/o collegate, ritenute utili o necessarie per il conseguimento degli scopi sociali;

f) gestire impianti al fine di espletare attività sportive, turistiche, di spettacolo, ambientali, ricreative, assistenziali;

g) cooperare ed offrire il proprio supporto alle Istituzioni [ad esempio, in via esplicativa e non esaustiva, Forze dell'Ordine, Ministero per i Beni e delle

Attività Culturali e del Turismo - MiBACT, Comando Generale per la TPC, Protezione Civile, ecc.] per la redazione e lo sviluppo di proposte, soluzioni e studi per la disciplina, la protezione ed il sostegno dell'attività del metal detecting;

h) individuare ed agevolare la ricerca delle soluzioni rispetto alle problematiche afferenti alla salvaguardia e alla tutela dei beni culturali ed all'utilizzo improprio del metal detector;

i) attuare e/o agevolare qualsiasi iniziativa tesa a salvaguardare e tutelare i beni culturali ed ambientali del Paese;

l) intervenire in qualsiasi evento o attività, ove sia opportuno e auspicabile l'impiego del metal detector o l'expertise (professionalità) dei detectoristi.

4.4 L'associazione, a fronte degli obiettivi sopracitati, rigetta, condanna e non condivide:

a) qualsivoglia atto illecito contro il patrimonio culturale dello Stato italiano o di altre nazioni;

b) la ricerca archeologica non autorizzata (ed in particolare, ricerca ed escavazioni clandestine e/o illegali);

c) l'utilizzo del metal detector non in conformità a quanto stabilito dalle vigenti leggi nazionali, dal "Codice di Boston", dalle norme comportamentali dettate dalla ASSOCIAZIONE sancite per il tramite del proprio "*Codice Etico del Metal Detecting Responsabile*" e, quando impiegato all'estero, l'utilizzo del metal detector non in conformità a quanto stabilito dalle leggi locali straniere;

d) qualsiasi forma di attività o comportamento che possa screditare la Associazione, l'attività del metal detecting o la categoria dei detectoristi in generale.

Articolo 5) Il numero dei Soci dell'associazione sportiva è illimitato, e possono essere soci tutti i cittadini che ne condividono le finalità, non sono tuttavia ammessi soci temporanei, ed essi godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle Assemblee Sociali.

Articolo 6) Ammissione all'Associazione

6.1 Per essere ammessi all'Associazione, nella qualità di Socio, è necessario presentare la domanda di ammissione al Consiglio Direttivo o alla persona da esso incaricata, dichiarando di attenersi a quanto contenuto nel presente Statuto ed alle deliberazioni assunte dagli Organi Sociali.

6.1 L'adesione all' associazione quale Socio, comporta:

- a) l'integrale accettazione dello Statuto Sociale Sportivo e delle sue finalità, oltre che dei regolamenti e normative della disciplina;
- b) l'accettazione e l'adozione del "*Codice Etico del Metal Detecting Responsabile*" di MDI;
- c) la facoltà di utilizzare la sede sociale e le sue infrastrutture facendone un uso corretto e rispettoso del decoro dei luoghi;
- d) l'obbligo di mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e con gli organi della Associazione;
- e) il rispetto della legislazione italiana in materia di beni culturali e di tutte le leggi e dei i regolamenti locali e nazionali correlati 'attività del metal detecting nella nostra nazione;

f) la conoscenza dei termini, delle definizioni e delle disposizioni contenute nei seguenti testi normativi e delle loro successive modificazioni:

(1) Decreto Legislativo 22.01.2004 n. 42 *"Codice dei beni culturali e del paesaggio"*;

(2) Legge del 7/3/2001 n. 78 *"Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale"*;

(3) Normative relative alle apparecchiature per la rilevazione dei metalli;

(4) Art. 839 C.C. (*"Beni di interesse storico e artistico"*);

(5) Art. 840 C.C. (*"Sottosuolo e lo spazio sovrastante al suolo"*);

(6) Artt. dal 927 al 932 C.C. (inerenti gli oggetti smarriti e tesori):

(7) Art. 614 C.P. (*"Violazione di domicilio"*);

(8) Art. 633 C.P. (*"Invasione di terreni o edifici"*);

(9) Art. 637 C.P. (*"Ingresso abusivo nel fondo altrui"*);

(10) Deliberazione della Giunta Regionale n. 952 del 05 giugno 2012, recante *"Disciplina dell'attività di raccolta dei cimeli e reperti mobili della grande guerra"*, pubblicata sul BUR (Bollettino Ufficiale Regionale) n. 49 del 26 giugno 2012;

(11) Art. 5 *sexies* della Legge della Provincia Autonoma di Bolzano e Alto Adige del 12 giugno 1975 n. 26;

(12) Legge del 23 ottobre 2009 n. 157 (*"Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione patrimonio culturale subacqueo con Allegato, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'Ordinamento internd"*);

(13) Art. 5.1 del D.P.R. del 10.09.1990 n. 285 (recante *"Approvazione del regolamento di polizia mortuaria"*).

Articolo 7) La presentazione della domanda d'ammissione, da inoltrarsi - al Consiglio Direttivo dell'Associazione ovvero ad incaricato dal Consiglio all'uopo designato, dà diritto a ricevere, anche immediatamente, la Tessera Sociale. All'atto del rilascio della Tessera Sociale, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di Socio per un intero anno sociale (salvo quanto si specificherà nel prosieguo); non sono ammesse deleghe, non sono ammessi Soci Temporanei in ossequio a quanto contemplato dall'art. 148, co. 8, lett. (c, del "Tuir";

Possono assumere la qualità di soci le persone fisiche maggiorenni (di ambo i sessi) ovvero gli Enti e/o la Associazioni (da considerarsi, questi ultimi, benchè soggetti collettivi, quali centri di interesse unici, ed aventi diritto, ciascuno di essi, ad un solo voto durante le votazioni nelle Assemblee Sociali). La qualità di Socio, appunto efficacemente conseguita all'atto del rilascio della Tessera si considera tacitamente ratificata, a meno che non si verifichi il respingimento espresso della domanda da parte del Consiglio Direttivo, e quindi l'automatica decadenza dalla qualità di, entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della domanda stessa. Qualora la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso, entro 30 giorni dalla relativa comunicazione, sul quale si pronuncia in via definitiva l'Assemblea dei Soci, nei 30 giorni successivi alla presentazione del gravame stesso, dandone comunicazione all'interessato entro i 20 giorni successivi la relativa deliberazione. Le dimissioni da Socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell'Associazione. Lo status di Associato non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né

per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte (come previsto dal art.148, co. 8, lett. (f, del "TUIR").

Articolo 8) I Soci hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione ed eventuali sedi secondarie e di partecipare alle attività organizzate dall'Associazione stessa, con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

Articolo 9) I Soci sono tenuti:

- al pagamento della Tessera Sociale;
- al pagamento della quota annuale di iscrizione ovvero di eventuali quote e/o contributi una tantum, straordinari o anche periodici necessari per la realizzazione delle attività e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Associazione;
- all'osservanza dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali

Articolo 10) I Soci cessano di appartenere all'Associazione, in caso di:

- a) dimissioni volontarie (che non necessitano di ratifica alcuna);
- b) mancata ottemperanza rispetto alle disposizioni dell'Atto Costitutivo, dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni ovvero rispetto alle deliberazioni assunte dagli Organi Sociali;
- c) morosità per il mancato pagamento delle quote sociali senza giustificato motivo;
- d) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata nei confronti del Socio che commette azioni ritenute disonorevoli (entro e fuori dell'Associazione) e/o che con la sua condotta frapponga ostacolo al buon andamento della vita associativa;

e) danni morali e/o materiali in ipotesi arrecati all'Associazione.

Il provvedimento di espulsione e/o radiazione del Socio per i casi di cui alle suindicate lettere b), c), d) ed e), è assunto dal Consiglio Direttivo a maggioranza. Una volta che il provvedimento di espulsione e/o radiazione venga comunicato, l'Associato estromesso potrà fare ricorso avanti all'Assemblea dei Soci entro 30 giorni, la quale Assemblea decide il gravame nei 30 giorni successivi la sua presentazione, dandone comunicazione all'interessato entro i 20 giorni successivi la relativa deliberazione. Il Socio radiato e/o espulso non può essere più riammesso ad eccezione dei Soci radiati per morosità, i quali potranno presentare domanda di riammissione, a fronte del pagamento di una nuova quota di iscrizione. Tale riammissione in ogni caso avrà efficacia solo se espressamente ratificata dall'Assemblea dei Soci.

FONDO COMUNE

Articolo 11) Il fondo comune è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- dai contributi di enti ed associazioni, erogazioni, donazioni, lasciti diversi, quote e contributi associativi, proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva.

All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte di legge (così come disposto dall'art. 148, co. 8, lett. (a, del "Tuir"). Sussiste pure l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di

eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Articolo 12) Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

RENDICONTO ECONOMICO e FINANZIARIO

Articolo 13) Il rendiconto economico e finanziario prende a riferimento l'esercizio sociale decorrente tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea per l'approvazione entro e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo. Pertanto, sussiste l'obbligo di redigere ed approvare annualmente il suddetto rendiconto, in ossequio all'art. 148, co. 8, lett.(d del "Tur"),

Il rendiconto economico e finanziario deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare, in modo corretto e veritiero, la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione. Una volta approvato, il rendiconto viene pubblicato, depositandone copia presso la sede legale.

Articolo 14) L'Associazione è senza fini di lucro ed i proventi dell'attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito nell'associazione stessa per gli scopi istituzionali e/o per l'acquisto/rinnovo degli impianti, attrezzature, beni mobili ed immobili necessari all'Associazione stessa, o utilizzato nei termini previsti dalle leggi in vigore in materia.

ASSEMBLEA

Articolo 15) Le Assemblee dei Soci possono essere Ordinarie o Straordinarie. L'assemblea ordinaria deve essere obbligatoriamente

convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile di ciascun anno, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario, per la discussione sull'attività svolta, nonché, per la programmazione delle attività future.

L'Assemblea dei Soci e l'organo sovrano dell'Associazione Sportiva, inoltre viene convocata ogniqualvolta vi sia necessità, per deliberare relativamente:

- approvazione delle linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- elezione del Consiglio Direttivo;
- approvazione del rendiconto economico/finanziario
- approvazione degli stanziamenti per le iniziative associative;
- disamina di tutte le questioni attinenti alla gestione sociale:
- modifica dello Statuto o degli eventuali regolamenti associativi,

La convocazione dell'assemblea (tanto Ordinaria, quanto Straordinaria) dovrà avvenire almeno 8 giorni prima dello svolgimento della stessa mediante l'affissione del pertinente avviso nella sede legale dell'Associazione o mediante comunicazione agli associati (in attuazione a quanto contemplato dall'art. 148, co. 8, lett. (e del "Tuir")

Articolo 16) L'Assemblea è convocata:

- dal Consiglio Direttivo;
- ogniqualvolta ne faccia richiesta motivata almeno la metà dei Soci.

Articolo 17) In prima convocazione l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci; mentre, in seconda convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti; L'Assemblea dei Soci (sia essa Ordinaria che Straordinaria)

delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Articolo 18) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria.

Lo scioglimento dell'Associazione, assunto mediante delibera dell'Assemblea generale dei Soci, avviene anche quando dovesse venir meno il numero minimo dei componenti del Consiglio Direttivo previsto dalla legge e non vi sia la rielezione in tempi ragionevoli dei relativi membri del Consiglio mancanti: in questo caso, l'Associazione è costretta a cessare in quanto viene a mancare *tout court* l'Organo Direttivo vitale preposto al coordinamento ed alla direzione delle attività istituzionali. L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione stessa. La destinazione del patrimonio residuo, in ossequio a quanto previsto dall'art. 148, co. 8, lett. b), del "Tuir", avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge

Articolo 19) Le votazioni assembleari possono avvenire per alzata di mano od a scrutinio segreto. Alla votazione possono partecipare tutti i presenti che abbiano la qualifica di Socio.

Articolo 20) L'Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, è presieduta da un Presidente coadiuvato da un Segretario, entrambi eletti, nell'occasione, dall'Assemblea stessa e le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 21) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di sei membri, (eletti dai Soci Fondatori al momento della costituzione) o, nel prosieguo della vita associativa, dall'Assemblea dei Soci; il Consiglio Direttivo nomina, nel proprio ambito, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e due Segretari. Il Consiglio Direttivo fissa altresì le mansioni eventuali degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali. E riconosciuto al Consiglio di cooptare altri membri fino ad un massimo di un terzo dei suoi componenti. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate solamente le spese inerenti l'espletamento dell'incarico. I membri del consiglio direttivo non possono ricoprire cariche analoghe in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di promozione sportiva. Il Consiglio Direttivo rimane in carica per la durata di un anno: si precisa che i suoi componenti sono rieleggibili mediante elezione o rinnovati tacitamente ed automaticamente, qualora non venga convocata l'apposita Assemblea. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza ed in caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Nel caso in cui uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo venga chiamato, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore dell'Associazione, dovrà essere retribuito solo per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di consigliere svolta.

Articolo 22) Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta all'anno e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario o ne facciano richiesta la metà più uno dei consiglieri;

Articolo 23) Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei Soci;
- redigere il rendiconto economico/finanziario da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- fissare le date delle Assemblee Ordinarie dei Soci da indire almeno una volta all'anno
- convocare l'Assemblea Straordinaria dei Soci qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai Soci stessi;
- decidere sull'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'Assemblea;
- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività;
- adottare, qualora si dovessero rendere necessari, i provvedimenti di espulsione e/o radiazione verso i Soci;
- deliberare sulle ammissioni o meno dei nuovi Soci, qualora si verifichi tale necessità;
- favorire la partecipazione dei Soci all'attività dell'Associazione.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati: detti responsabili possono partecipare altresì alle riunioni del Consiglio Direttivo con mero voto consultivo.

Articolo 24) Il Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi ed in giudizio, nonché

possiede la Firma Sociale (congiunta). Il Consiglio Direttivo può, in ogni caso, incaricare soggetto ad hoc, scelto al proprio interno, per impegnare di volta in volta l'Associazione nei confronti dei terzi

Il Consiglio Direttivo ha pertanto la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Il Tesoriere può aprire nonché gestire, anche a firma singola, i conti correnti associativi. Il Presidente sovrintende, in particolare, all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea del Consiglio Direttivo. Il Presidente può pure delegare, in via transitoria o permanente, ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti. Nell'ipotesi in cui il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all'esercizio delle proprie funzioni, lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 25) In caso di scioglimento, l'Assemblea delibera sulla destinazione del patrimonio residuo (se presente), dedotte le passività ovvero i debiti residui ed obbligazioni varie contratte dall'Associazione, devolvendolo per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto (vedi Articolo 17) e comunque ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità di legge (in ossequio a quanto previsto dall'art. 148, co. 8, lett. b), del "Tuir").

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26) Si stabilisce che l'Associazione può avvalersi della possibilità di affidarsi ad uno o più Enti riconosciuti dal Ministero dell'Interno, eventualmente riconoscendo e conformandosi ai loro Statuti, Norme e Regolamenti. Qualora vengano poste in essere delle convenzioni tra l'Associazione ed altre organizzazioni, esse sono stipulate dal Consiglio

Direttivo, in qualità di legale rappresentante, il quale determina anche le modalità di attuazione. La copia di ogni convenzione di affiliazione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede legale.

Articolo 27) Per qualunque controversia sorgesse dalla esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di contenzioso, i Soci si impegnano a non aderire ad altra autorità oltre all'Assemblea dei Soci. Si precisa che il presente Statuto è interpretato secondo i criteri dell'art. 12 delle Preleggi del Codice Civile.

Art. 28) Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.

Articolo 29) Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, nonché alla normativa tutta quivi richiamata ed alle leggi speciali di riferimento.